



Sentenza n.

RG n. 3061/06

SENT. N° 13543/04

REP. N° 1122/04

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE XIII° CIVILE

In persona del giudice monocratico, la Dott.ssa Sabrina Bocconcello, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa RG 3061/2006 promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo N. 35995/05 notificato il 10.01.2006

DAL

Condominio [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) elettivamente domiciliato in Milano, via Larga n.15, presso lo Studio dell'Avv. Mariagrazia Monegat che lo rappresenta e difende in virtù della procura in calce alla copia notificata del ricorso per decreto ingiuntivo

- attore opponente -

**CONTRO**

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Pancaldo n.1 presso lo Studio dell' Avv. Massimiliano Di Fiore che la rappresenta e difende in virtù della procura a margine della comparsa

- convenuta opposta-

**CONCLUSIONI**

così come precisate dall'attore all'udienza del 26.05.2009:



### Fatto e svolgimento del processo

Con decreto ingiuntivo N. 35995/05 notificato il 06.12.2005 il Tribunale di Milano ingiungeva al Condominio [redacted] di pagare alla [redacted] la somma di Euro 7.076,50 oltre interessi e spese liquidate in Euro 942,00, oltre 2% CPA a saldo di lavori edili eseguiti nello stabile condominiale a fronte di un contratto d'appalto, senza tenere conto dell'importo concordato per l'adeguamento in sicurezza del cantiere.

Con atto di citazione notificato il 10.01.06 il Condominio [redacted] conveniva in giudizio la [redacted] per sentire revocare il decreto ingiuntivo opposto assumendo che nulla era dovuto alla [redacted] ed in via riconvenzionale chiedeva che [redacted] fosse dichiarata tenuta a corrispondere in proprio favore l'importo dal condominio pagato al Comune di [redacted] a titolo di Canone Occupazione per Spazi ed Aree Pubbliche pari ad € 8.708,35 da porre in compensazione con la fattura azionata in sede monitoria dichiarando quindi tenuta [redacted] al pagamento del residuo importo pari ad € 1.631,85.

Con atto depositato il 15.05.2006 si costituiva la [redacted] che chiedeva fossero respinte le domande attoree, e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo n. 35995/05, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto, il rigetto dell'opposizione, e in via riconvenzionale, la condanna dell'opponente al pagamento di Euro 7.158,09 oltre rivalutazione e interessi dal fatto al saldo preventivamente concordato per interventi di adeguamento alla sicurezza.

Esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo, Il Giudice in data 13.11.2006 a scioglimento della riserva non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rinviava la causa ex art.184 cpc, concedendo termini ex art. 183 v comma cpc per il deposito di memorie.

Concessi poi i termini ex art. 184 c.p.c., veniva esperita la fase istruttoria con l'escussione dei testi e l'interpello delle parti, al termine della quale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 26.05.2009 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.



### MOTIVI DELLA DECISIONE

E' documentalmente provato che tra le parti è intervenuto un contratto d'appalto per la realizzazione di opere edili da eseguire presso il Condominio

La [REDACTED] ha azionato in via monitoria un credito di €. 7.158,09 a saldo delle opere eseguite come da contratto.

Il condominio opponente non contesta l'esecuzione delle opere di cui alla fattura azionata in via monitoria ma eccepisce un credito in compensazione per Canoni Occupazione per Spazi ed Aree Pubbliche pagati al Comune ma dovuti dalla [REDACTED], in virtù del contratto d'appalto.

Consegue che l'esistenza del credito azionato dal creditore opposto con il procedimento monitorio non è stata contestata dalla debitrice opponente.

L'opponente ha però eccepito un fatto estintivo del credito azionato dalla società creditrice, deducendo la avvenuta compensazione dello stesso credito con crediti vantati dalla medesimo opponente nei confronti della [REDACTED] per un importo complessivo di €.8708,35=

L'esistenza di tale contro-credito è stata provata dall'attore in opposizione tramite la produzione del contratto d'appalto e delle ricevute di pagamento al Comune di [REDACTED] a titolo di Canone Occupazione per Spazi ed Aree Pubbliche pari ad €.8.708,35.

Tale documentazione dimostra che i crediti eccepiti in compensazione dal condominio sono certi, liquidi ed esigibili.

Infatti dalla chiara lettura dell'art. 13 a) del contratto d'appalto, a cui, a seguito anche dell'istruttoria espletata, non può essere data altra interpretazione se non quella letterale del testo, viene esplicitamente previsto che debbano porsi a carico dell'appaltatore tutti gli oneri relativi all'impianti di cantiere comprese eventuali occupazioni temporanee di suolo pubblico con relative domande di ordine tecnico ed amministrativo.

A nulla rileva sul punto l'eccezione svolta dall'opposta in merito alla normativa Comunale sulla debenza del canone, posto che tale normativa non vieta accordi tra privati sulla assunzione del debito purchè tale canone venga corrisposto seppur in nome e per conto dal titolare dell'atto di cessione.



Ciò posto ~~X~~ i detti oneri di occupazione temporanea possono ben ricondursi agli oneri imposti dal Comune per occupazione del suolo con le impalcature per il tempo necessario ad eseguire i lavori di [REDACTED], ovvero il canone corrisposto dal condominio al Comune e di cui al documento 5 e 6 del fascicolo di parte attrice.

Ne consegue che [REDACTED] è tenuta a corrispondere tutti gli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico tra cui il Canone Occupazione per Spazi ed Aree Pubbliche, oggi poste in compensazione dal Condominio.

Può pertanto trovare applicazione il disposto di cui all'art. 1241 c.c., che comporta l'estinzione dei debiti per la quantità corrispondente del relativo credito, con conseguente estinzione totale del credito vantato dall'opposto e conseguente debenza dell'opposto all'opponente della differenza portata dalla compensazione pari ad € 1.681,85=.

A ciò consegue la revoca del decreto ingiuntivo proprio con riferimento alla già dedotta compensazione legale.

A seguito della revoca del provvedimento monitorio, della domanda riconvenzionale dell'opponente e della intervenuta compensazione, l'opposta deve essere condannata al pagamento della quota residua di € 1.681,65 dovuta in restituzione dei canoni di occupazione comunale, oltre agli interessi legali da calcolarsi dal pagamento effettuato dal Condominio al Comune avvenuto in data 20.4.2005 (doc 6 parte attrice).

Quanto alla domanda riconvenzionale svolta dalla [REDACTED] in danno al Condominio si rileva quanto segue.

Con la costituzione nel giudizio in opposizione ed a seguito della domanda riconvenzionale svolta dal condominio attore, [REDACTED] ha svolto domanda riconvenzionale in danno al Condominio per la somma di € 7.158,09 per costo di adeguamento alla sicurezza.

Da un attento esame della documentazione in atti e dell'attività istruttoria espletata in corso di causa è emerso che nell'inserire in calce all'art. 4 del contratto d'appalto a penna "N.B. le opere per adeguamento alla sicurezza sono di £ 13.860.000" le parti hanno inteso quantificare extra capitolato le opere che fossero state eseguite dalla [REDACTED] per adeguamento alla sicurezza in detto importo di € 7.158,09.



L'istruttoria espletata (Testi [redacted]) ha confermato che il piano di sicurezza è stato predisposto dall'arch. [redacted] e le opere ivi indicate per l'adeguamento alla sicurezza sono state eseguite dalla [redacted] che su preciso ordine dello stesso [redacted] che ha curato che fossero eseguite correttamente.

Ciò posto, in considerazione degli accordi intercorsi tra le parti che prevedevano la corresponsione da parte del condominio a [redacted] della somma di €7.158,09 a fronte dell'esecuzione delle opere necessarie per l'adeguamento alla normativa sulla sicurezza, e della prova dell'esecuzione di dette opere da parte di [redacted], il condominio va condannato al pagamento della detta somma di €7.158,09 a favore dell'opposta.

A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda (15.5.2006) al saldo, mentre non si ritiene di accogliere la domanda accessoria di condanna alla rivalutazione monetaria in quanto gli interessi legali sono sufficienti a contenere il fenomeno inflativo.

Ai fini della statuizione sulle spese di lite, si rileva quanto segue.

Convienè premettere che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di merito sul credito vantato e fatto valere dal ricorrente con la richiesta del decreto di ingiunzione (così, Cass., 18 ottobre 2002, n. 14818).

Ne consegue che anche qualora il decreto sia revocato, ben è possibile che l'opponente risulti comunque (totalmente o parzialmente) soccombente nel giudizio di merito, e come tale debba essere condannato (totalmente o parzialmente) al pagamento delle spese di lite.

Nel caso in esame, l'opposizione si è rivelata fondata, essendo stato riconosciuto il diritto di credito vantato dall'opponente e operante la conseguente compensazione. A ciò va aggiunto che l'opposto è risultato comunque essere debitore dell'opponente della residua somma posta in compensazione e quindi (parzialmente) soccombente nel merito in via riconvenzionale.

Va però detto che la società opposta si è vista vittoriosa a sua volta in relazione alla domanda riconvenzionale svolta.

In considerazione di tutto quanto sopra si ritiene di compensare tra le parti le spese del giudizio.

Sentenza esecutiva.



PQM

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 35995\05 emesso dal Tribunale di Milano su ricorso della [REDACTED]
- 2) condanna la [REDACTED] al pagamento in favore del Condominio attore della residua somma di €.1631,85 oltre interessi legali dal 21.4.2005 al saldo effettivo, a titolo di restituzione di canoni di occupazione,
- 3) condanna il Condominio attore al pagamento in favore della [REDACTED] della somma di €.7158,09 oltre interessi legali dal 15.5.2006 al saldo effettivo, a titolo di corrispettivo per le opere di adeguamento alla sicurezza.
- 4) compensa tra le parti le spese di lite;
- 5) sentenza esecutiva.

Milano, 13 novembre 2009

Il Giudice

(Dr.ssa Sabrina Boccoccello)

